



## CONTRAVVENZIONI (MULTE)

### Cosa sono?

Le contravvenzioni (multe) sono **illeciti penali minori** in quanto portatori di una carica offensiva molto inferiore rispetto ai delitti.

### Le autorità che possono fare contravvenzioni (multe)

In generale, le contravvenzioni (multe) per violazioni del codice della strada possono essere elevate da tutte le forze dell'ordine ovvero:

- **polizia stradale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, funzionari del Ministero dell'Interno, la polizia penitenziaria, il corpo forestale dello Stato;**
- **vigili urbani** (anche chiamata polizia municipale) nell'ambito del territorio del Comune;
- **gli ausiliari del traffico:** questi ultimi possono elevare multe solo per le soste negli spazi a pagamento (strisce blu), relativamente a tutte le manovre di parcheggio senza il pagamento del ticket, parcheggio fuori dalle linee o mancato rinnovo del ticket alla scadenza dell'orario. L'ausiliare del traffico può multare anche l'auto in seconda fila che eviti a chi è parcheggiato sulle strisce blu di uscire o che eviti, a chi vi vuole parcheggiare, di entrarvi. I poteri degli ausiliari del traffico si estendono anche alla possibilità della rimozione dell'auto;
- **i dipendenti delle società di trasporto pubblico locale:** ad esempio, il controllore dei biglietti del pullman può elevare la multa all'auto parcheggiata sul lato della strada contrassegnata dalla striscia gialla perché destinata ai mezzi pubblici o all'auto parcheggiata in prossimità della fermata dell'autobus.

**Attenzione:** Sulle autostrade le uniche autorità autorizzate a elevare le multe sono la polizia stradale e i funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale.

### Dove e come posso pagare?

Entro 60 giorni dalla notifica, è possibile pagare nei seguenti modi:

- presso gli uffici postali con il bollettino di conto corrente allegato al verbale;
- presso le ricevitorie della LIS Lottomatica o Sisal;



- tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente postale: - c/c 2022 (infrazioni al Codice della Strada) intestato a Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche Contravvenzioni IBAN IT-67-X-07601-03200-000000002022;
- dal Portale [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) : via web entrando nella sezione “servizi” > “tributi e contravvenzioni” > “servizi di pagamento”.

**Attenzione.** Il pagamento via web è accessibile a tutti i cittadini che possiedono una carta di credito Visa o Mastercard oppure una carta di credito prepagata aderente ai medesimi circuiti e non serve essere identificati. Le commissioni del pagamento con carta di credito sono pari all'1,10% dell'importo da pagare.

### **Come posso contestare un verbale?**

In alternativa al pagamento, è possibile presentare ricorso; il ricorso può essere proposto **al Prefetto** oppure in alternativa al Giudice di Pace.

### **Come si presenta il ricorso al Prefetto?**

Se la contravvenzione è accertata dalla Polizia Locale di Roma Capitale: entro 60 giorni dalla notifica, il ricorso può essere presentato indirizzandolo al Prefetto di Roma: a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano presso il Gruppo da cui dipende l'operatore di Polizia Locale che ha accertato la violazione (l'indirizzo è indicato nel verbale). Il ricorso può essere anche presentato direttamente al Prefetto di Roma, mediante raccomandata A/R o PEC, presso l'indirizzo istituzionale dell'Autorità Amministrativa predetta.

**Attenzione:** Il ricorso presso i Gruppi di Polizia Locale può essere consegnato a mano ovvero inviato per raccomandata A/R.

Se la contravvenzione è accertata dagli Ausiliari del Traffico (pagamento parcheggi strisce blu, corsie preferenziali, soste nello spazio riservato ai mezzi pubblici bus), il ricorso può essere presentato **entro 60 giorni** dalla notifica nei seguenti modi:

- 1) con consegna a mano presso gli sportelli di Aequa Roma S.p.A, siti in via Ostiense 131/T (prenotando un appuntamento);**
- 2) tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Direzione gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie via Ostiense, 131/L – 00154 Roma (oppure direttamente al Prefetto sempre con raccomandata A.R.);**



3) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it);

4) direttamente al Prefetto di Roma, mediante Lettera A/R o PEC, presso l'indirizzo istituzionale dell'Autorità Amministrativa predetta.

In ogni caso, il ricorso dovrà essere corredato almeno della seguente **documentazione**:

- richiesta di annullamento firmata dall'intestatario del verbale (con eventuale richiesta di audizione al Prefetto per spiegare l'accaduto);
- copia della eventuale documentazione attestante l'estraneità del veicolo all'infrazione rilevata (es: atto di vendita autenticato dal notaio, permesso invalidi, etc);
- copia del documento di identità dell'intestatario del verbale;
- copia od originale del verbale.

**Attenzione:** il mancato accoglimento del ricorso deve essere comunicato al cittadino entro: 360 giorni se presentato direttamente al Prefetto oppure 330 giorni se presentato direttamente all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore; qualora non venga notificato alcun atto al cittadino da parte della Prefettura entro i termini sopra indicati il ricorso deve intendersi accolto per silenzio - accoglimento.

Contro l'Ordinanza di rigetto del ricorso emessa dal Prefetto si può ricorrere al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

**Attenzione:** nel caso in cui il Prefetto emetta l'Ordinanza con cui rigetta il ricorso, verrà disposto il **pagamento del doppio della sanzione**, ai sensi dell'art. 204 del C.d.S.

### **Come si presenta il ricorso al Giudice di Pace?**

Il ricorso al Giudice di Pace di Roma si può presentare **entro 30 giorni** dalla notifica del verbale.

Il ricorso può essere presentato direttamente presso gli uffici del Giudice di Pace siti in via Teulada, 40 - 00195 Roma (tel. 06/372731) o inviando una raccomandata A/R allo stesso indirizzo.

**Attenzione: è necessario pagare il contributo unificato.**

Al Giudice di Pace è possibile richiedere la “sospensiva dei termini di pagamento”, ovvero la possibilità di pagare la sanzione originale nel caso in cui il ricorso venga rigettato.

	<b>Prefetto</b>	<b>Giudice di pace</b>
Quanto mi costa?	È gratuito (a parte il costo della raccomandata)	Costa almeno 43 euro di contributo, oltre bolli
Quando devo presentarlo?	Entro 60 giorni dalla notifica della multa	Entro 30 giorni dalla notifica della multa
Devo essere presente in udienza?	È facoltativo (bisogna farne richiesta nel ricorso)	Sì, il ricorrente deve essere presente all'udienza
Cosa succede se il ricorso non viene accolto?	Il prefetto emette un'ordinanza-ingiunzione di pagamento per un importo pari almeno al doppio della multa contestata	Devi pagare la multa o impugnare la sentenza
Posso impugnare il provvedimento?	Sì, puoi ricorrere al Giudice di pace	Sì, puoi impugnare dinnanzi al Tribunale

**Allegati**

---



## Link utili

<https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81217>

<https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF67974>

<https://www.aequaroma.it/contravvenzioni>

*(Aggiornato al 27/12/2022 F.B.)*